

## SPORTELLINO NAZIONE



CONDOMINIO

## I requisiti richiesti all'amministratore

■ **Chiunque può svolgere la professione di amministratore di condominio? Prima di nominare l'amministratore, dobbiamo verificare il possesso di requisiti in capo al professionista?**

**Lettera firmata**

**LA LEGGE** di riforma del condominio, L. 220/2012 in vigore dal 18/06/2013, ha modificato l'art. 71 bis disp.att. Cod. Civ. prevedendo per lo svolgimento della professione di amministratore determinati requisiti, come ad esempio il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, e precisi obblighi formativi, iniziali oltreché periodici. L'amministratore non si può improvvisare tale, e deve, infatti, aver frequentato un corso specifico che risponda ai requisiti previsti dal DM 140/2014 che ha disciplinato sia i corsi di primo livello, abilitanti, che i corsi annuali di formazione periodica. Sono esonerati, sempre dall'art. 71 bis disp. att. c.c. dagli obblighi formativi e dai requisiti di studio coloro che sono amministratori del proprio condominio. Infine, sono soggetti solo alla formazione periodica coloro che hanno svolto l'attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell'arco dei tre anni che hanno preceduto l'entrata in vigore della riforma del condominio. E' importante che l'amministratore di condominio sia sempre aggiornato e che curi la pro-

pria formazione, gli adempimenti fiscali e giuridici, cui è tenuto il condominio non sono da sottovalutare. Un consiglio è quello di verificare, in sede di nomina o conferma della carica di amministratore, il possesso dei requisiti personali e formativi (iniziali e periodici) previsti dalla legge in capo al professionista; il proprietario ha diritto che il proprio amministratore sia un soggetto qualificato. Non si nasce amministratore di condominio ma lo si diventa formandosi!

**Ufficio Stampa - Confedilizia Pisa**